

Tribunale di Verona, ordinanza del 16/01/2020

Sintesi: Tra i criteri che devono caratterizzare tutte le procedure di ADR riveste un ruolo fondamentale quello del contenimento dei costi della procedura. La Corte di Giustizia europea con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito che la procedura di conciliazione non deve generare costi ingenti per le parti.

Dati questi presupposti, si può giungere alla conclusione che la negoziazione assistita, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, non comporta costi contenuti per le parti in causa. Il regolamento che disciplina la negoziazione, infatti, non prevede un contenimento dei costi neanche in quella circostanza in cui il lavoro dell'avvocato si arresti al semplice invio dell'invito/rifiuto al procedimento di negoziazione. Questo è in netto contrasto con quanto previsto in materia di mediazione. Il d.m. 180/2010 ha stabilito forti riduzioni del compenso per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si arresti al primo incontro. Ciò in pieno assenso con quanto indicato a livello europeo.

[Leggi la sentenza qui:](#)